

**LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024)**

Di seguito si riportano le direttive e i regolamenti europei che *possono* richiedere misure di attuazione da parte della Provincia o l'adeguamento dell'ordinamento provinciale.

Articolo / Allegato	Rubrica/Atto normativo	Principali ambiti d'intervento	Osservazioni
Art. 1	<i>Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea</i>	Prevede la delega al Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all' annesso allegato A.	
Art. 2	<i>Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea</i>	Conferisce al Governo una delega per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.	
<p>Nell'esercizio della delega per l'attuazione delle seguenti direttive il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 della legge e oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:</p>			
Art. 3	<u>Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)</u>	<p>Contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della Direttiva e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva, considerando comunque la possibilità di applicazione della direttiva per i comuni e le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; - prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni della nuova direttiva NIS 2 degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, ossia quelli che svolgono le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della difesa; 	<p>Data di recepimento: 17/10/2024 (adozione)</p> <p>18/10/2024 (applicazione)</p>



		<ul style="list-style-type: none">- avvalersi della facoltà prevista per gli stati membri di esentare alcuni soggetti specifici che svolgono attività nei settori di sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione;- confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi della direttiva, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;- confermare le disposizioni del d.lgs. n. 65/2018 in materia di istituzione del CSIRT Italia (CSIRT- incidenti di sicurezza informatica), nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli alla sicurezza informatica;- prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del d.lgs. n. 65/2018, di recepimento della direttiva (UE) 2016/1148, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva NIS2 con termini congrui di adeguamento;- prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, ai fini della comunicazione dei dati di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo 3; compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della medesima direttiva relative al settore della cultura;- in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere, in particolare, l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse;- introdurre le modifiche necessarie alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il recepimento nell'ordinamento statale	
--	--	---	--



		<p>delle disposizioni della direttiva NIS 2 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014, (regolamento eIDAS); - individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555; - rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione previsto dal d.lgs. n. 65/2018; - assicurare il coordinamento tra le disposizioni dell' UE; - apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo in esame. 	
Art. 8	<p><u>Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro</u></p>	<p>Contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva in conformità al <u>Piano europeo di lotta contro il cancro - COM(2021) 44</u> in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva; - aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva. 	<p>Data di recepimento: 05/04/2024</p>
Art. 9	<p><u>Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o</u></p>	<p>Contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, in linea con la <u>strategia dell'Unione europea per la</u> 	<p>Data di recepimento: 07/06/2024</p>



	<p><u>per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione</u></p>	<p><u>parità di genere 2020-2025</u>, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - introdurre disposizioni volte a stabilire strumenti o metodologie per la valutazione e il raffronto del valore dei diversi lavori, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella relativa definizione ed evitando incertezze interpretative e applicative; - al fine del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere ad una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì (al fine di ridurre gli aggravii amministrativi per i datori di lavoro) la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali. 	
Art. 11	<p><u>Direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti</u></p>	<p>Contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; - adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, a quanto stabilito dalla direttiva in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC (conformità agricola comunitaria) esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. 	<p>Data di recepimento: 30/06/2023</p>

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dei seguenti **regolamenti** seguendo, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:



Art. 17	<p><u>Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati)</u></p>	<p>Contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi del regolamento attribuendo a ciascuna le relative funzioni ivi previste; - definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione; - introdurre disposizioni organizzative e tecniche per facilitare l'altruismo dei dati, stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale; - designare gli organismi competenti, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal regolamento UE); - garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo; - adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente nonché il vigente sistema delle tutele amministrative e giurisdizionali. 	Data di applicazione: 24/09/2023
Allegato A	Atti normativi che devono essere recepiti secondo le prescrizioni dell'articolo 1 della presente legge		Osservazioni
Allegato A/n. 3	<p><u>Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto</u></p>		Termine di recepimento della direttiva: 31/12/2024
Allegato A/n. 4	<p><u>Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea</u></p>		Termine di recepimento della direttiva: 15/11/2024
Entrata in vigore della legge			10 marzo 2024